

REGOLAMENTO (CEE) N. 801/93 DELLA COMMISSIONE
del 1° aprile 1993
relativo alla vendita mediante gara di carni bovine, detenute da taluni organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte nel Regno Unito e in Irlanda; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, prevedendo inoltre talune deroghe ritenute necessarie;

considerando che è opportuno prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale comma crea negli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messe in vendita mediante gara:

— circa 100 t di carni non dissotate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991;

— circa 700 t di carni non dissotate, detenute dall'organismo di intervento irlandese, acquistate anteriormente al 1° gennaio 1991 e immagazzinate nei Paesi Bassi.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare degli articoli da 6 a 12, e del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

1. Il termine per la presentazione delle offerte di gara, che devono essere espresse in ecu, scade alle ore 12 del 7 aprile 1993.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
 b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

4. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procederanno inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e potranno effettuare pubblicazioni complementari.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

Dopo l'esame delle offerte ricevute in risposta al bando di gara, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.